

Ai clienti in indirizzo

Circolare n. 1 del 07/01/2015

Approfondimenti sul Decreto Semplificazioni nei rapporti con l'estero parte II:

- Comunicazioni Black List**
- Modelli Intrastat**

Il Decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30.10.2014 e pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 28 novembre, prevede numerose semplificazioni fiscali per i soggetti passivi che effettuano operazioni commerciali con l'estero, apportando alla vigente normativa sostanziali modifiche in materia di:

- periodicità delle comunicazioni Black list e le condizioni a seguito delle quali è obbligatorio il monitoraggio.
- contenuto dei modelli Intrastat;

Novità in materia di modelli black list

I soggetti passivi Iva devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ed acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute) con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Paesi black list") individuati dal decreto 4 maggio 1999 del ministro delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 del ministro dell'Economia e delle Finanze (per le società). Sono attualmente escluse dall'obbligo di comunicazione in parola le operazioni che non superano i 500 euro (norma in vigore dal 2 marzo 2012).

Il modello di comunicazione di cui trattasi deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Su tale adempimento interviene l'art. 21 del Decreto Semplificazioni, **modificando:**

- **la periodicità delle comunicazioni relative alle operazioni con i paradisi fiscali (black list);**

Periodicità Black List	
Normativa Vigente	Post entrata in vigore decreto semplificazioni fiscali
Mensile	Annuale in ogni caso
Trimestrale	

→ **le condizioni a seguito delle quali è obbligatorio il monitoraggio:**

La comunicazione diviene obbligatoria **solo se l'importo complessivo annuo delle operazioni è superiore a 10.000,00 euro.**

DECORRENZA DELLE NUOVE REGOLE E "REGIME TRANSITORIO"

Entrambe le novità **riguardano le operazioni effettuate nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo** (il 2014).

Le nuove disposizioni sono applicabili, come stabilito dal citato art. 21, alle operazioni poste in essere **nell'anno solare in corso** alla data di **entrata in vigore** [13.12.2014] del presente **provvedimento**, quindi **già a decorrere dal 2014**.

Considerata la decorrenza retroattiva, dal tenore letterale della Norma non era chiaro se nella comunicazione annuale relativa al 2014 devono essere incluse le operazioni:

- già comunicate mensilmente / trimestralmente (in quanto superiori a € 500) qualora risulti superato complessivamente il limite di € 10.000;
- non comunicate mensilmente / trimestralmente per mancato superamento del vecchio limite di € 500, qualora complessivamente sia superato il nuovo limite di € 10.000 (ad esempio, 100 operazioni da € 200, per le quali in base alle vecchie regole non sussisteva l'obbligo in esame).

Per chiarire i dubbi emersi dalla lettura della Norma, l'Agenzia delle Entrate, è intervenuta con il Comunicato Stampa del 19.12.2014 ed ha riconosciuto la possibilità di presentare la comunicazione degli ultimi mesi / ultimo trimestre 2014 con le vecchie regole.

Pertanto **le comunicazioni relative al mese di dicembre 2014 per i contribuenti mensili ed al quarto trimestre 2014 per i contribuenti trimestrali** (i cui termini sono ancora aperti) **possono essere effettuate** utilizzando le previgenti modalità, tenendo conto:

- del limite di € 500 (per singola operazione);
- della periodicità mensile / trimestrale.

L'Agenzia consente quindi di "chiudere" il 2014 con le regole previgenti.

STUDIO INTRA S.R.L.

*Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)
Tel. 0521/970489 – Fax: 0521/925767 - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -
Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341*

Di fatto, quindi, le nuove disposizioni saranno applicabili alle operazioni registrate / soggette a registrazione **nel 2015**.

Avvalendosi della possibilità "concessa" dall'Agenzia, **non sarà** quindi **necessario presentare nel 2015 la comunicazione annuale relativa all'intero anno 2014**.

Allo stesso modo in caso di comunicazioni da integrare e/o correggere, lasciate in sospeso in attesa dei chiarimenti normativi, sarà opportuno procedere, come in passato con il pagamento del ravvedimento (se dovuto) e la presentazione di una nuova comunicazione per la relativa sostituzione (non sembra praticabile, perciò, "l'effetto sanatoria" di eventuali comunicazioni da correggere per il 2014).

Per una agevole e corretta predisposizione delle vostre comunicazioni, che dal 2015 avranno periodicità annuali, abbiamo la necessità, di ricevere periodicamente (mensilmente) la Vostra documentazione registrata nel mese, al fine di procedere comunque con un inserimento ciclico, al fine di consentirci la registrazione periodica della documentazione, adempimento altrimenti impossibile da espletare in un'unica soluzione a ridosso della scadenza di presentazione della dichiarazione.

QUESTIONI ANCORA DA RISOLVERE:

Dalla lettura del nuovo testo normativo è sorta la questione se il nuovo **limite annuale (di euro 10.000)** debba essere **verificato** con riferimento a **tutte le controparti** "black list" **ovvero** con riguardo a **ciascuna controparte**.

Peraltro, **qualora il limite dovesse essere riferito a ciascuna controparte**, non è chiaro se sia necessario avere riguardo all'ammontare complessivo delle operazioni con la stessa effettuate, alle operazioni attive e passive distintamente considerate ovvero a ciascuna delle 4 categorie di operazioni.

Essendo impossibile (nella maggior parte dei casi) prevedere a priori se le movimentazioni annuali con un soggetto supereranno o meno i 10.000 euro, per una gestione semplificata e più sicura Vi consigliamo di inserire tutte le singole operazioni indipendentemente dal superamento di tale limite.

STUDIO INTRA S.R.L.

*Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)
Tel. 0521/970489 – Fax: 0521/925767 - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -
Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341*

Novità in materia di modelli intrastat

Come noto, i **soggetti passivi Iva**, in riferimento alle **operazioni intracomunitarie**, **devono presentare:**

→ l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di **operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:**

- ◆ Cessioni intracomunitarie di beni comunitari
- ◆ Prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972)

→ l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di **operazioni passive acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della comunità europea:**

- ◆ Acquisti intracomunitari di beni comunitari
- ◆ Acquisti di servizi (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).

Su tale disciplina interviene il Decreto Semplificazioni che introduce una modifica sostanziale relativamente al contenuto dei modelli Intrastat, per le prestazioni di servizi "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese e ricevute con soggetti stabiliti nella UE.

Secondo il Decreto Semplificazioni il Modello Intra Servizi dovrebbe ora contenere le informazioni sotto riportate, ma in ogni modo, le specifiche relative al nuovo contenuto dei modelli dovranno essere definite da un Prov. del direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (13 dicembre 2014).

Informazioni richieste dal Decreto Semplificazioni:

- ◆ **Numeri identificativi IVA delle controparti**
- ◆ **Il valore totale delle transazioni**
- ◆ **Il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta**
- ◆ **Lo Stato di pagamento**

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati.

Cordiali saluti.

STUDIO INTRA SRL

STUDIO INTRA S.R.L.

*Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)
Tel. 0521/970489 – Fax: 0521/925767 - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -
Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341*